



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO E DELLE BANCHINE NEL PORTO DI TRICASE (LE)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTO il Verbale di consegna n. 218/2024 in data 17/12/2024 con il quale questa Capitaneria di Porto – ai sensi degli artt. 34 Cod. Nav e 36 del Reg. Cod. Nav. – Parte marittima – ha consegnato temporaneamente in uso al Comune di Tricase, complessivi mq 6.797.8191,00 di aree demaniali marittime/specchi acquei (di cui mq 1.336,00 di area a terra e mq 6.796.483,00 di specchio acqueo), al fine di procedere a lavori di dragaggio dei fondali marini del porto di Tricase, con successiva gestione dei sedimenti estratti, nell'ambito del progetto denominato *“Interventi di dragaggio dei fondali marini, unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, del Porto di Tricase”*. *POR Puglia 2014 - 2020 - Asse VII - Azione 7.4. “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”*;

VISTA la propria Ordinanza n.54/2009 e ss.mm.ii., recante l'approvazione del vigente *“Regolamento del Porto di Tricase”*;

VISTI: gli articoli 16, 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'art. 105 del D.lgs. n.112 del 1998;

RITENUTO che la suddetta area, in consegna come sopra meglio specificato, è da considerarsi area di cantiere ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e temporaneamente sottratta ai pubblici usi inerenti alla navigazione marittima, al fine di eseguire lavori suddetti;

CONSIDERATA la necessità di interdire temporaneamente la navigazione, l'uso delle banchine e la viabilità veicolare e pedonale all'interno del porto di Tricase, con lo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo, esclusivamente per gli aspetti di propria competenza in materia di sicurezza della navigazione e portuale,

RENDE NOTO

che sulle aree demaniali marittime/specchi acquei del porto di Tricase (LE), come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, sono attualmente in corso lavori di dragaggio dei fondali marini e gestione dei sedimenti estratti a cura della ditta affidataria “Venna S.r.l.”, con sede legale in Taurisano (LE) in via Martiri d'Ungheria 117-119 (P. Iva 04359260751). Sino al termine dei suddetti lavori e, comunque, **sino alla riconsegna della summenzionata area all'Amministrazione marittima, sono ivi interdetti i pubblici usi inerenti alla navigazione marittima**, come sotto meglio specificato.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo nel porto di Tricase

Nelle acque del porto di Tricase, di cui al **RENDE NOTO**, è vietato:

- a) navigare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, qualsiasi sia la destinazione d'uso;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- d) praticare la balneazione;
- e) qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 2 - Interdizione delle banchine nel porto di Tricase

Nei tratti di banchina del porto di Tricase, di cui al **RENDE NOTO**, sono vietati:

- a) il transito, la fermata e la sosta veicolari e/o pedonali;
- b) l'accosto e l'ormeggio con qualunque unità navale, qualsiasi sia la destinazione d'uso.

Art. 3 – Derghe¹

Non sono soggette ai divieti di cui agli articoli 1 e 2:

- Le unità, i mezzi ed il personale facente capo alla ditta Esecutrice, espressamente autorizzati dall'Autorità marittima;
- le unità, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- Le unità adibite alla pesca professionale, che hanno indicato formalmente porto base nel porto di Tricase, limitatamente alle operazioni consentite loro dal comandante del porto.
- Le unità da diporto oggetto di comunicazione di inizio attività di cui al Decreto 29 luglio 2024, il cui ormeggio è consentito esclusivamente negli spazi residuali di banchina destinata alle unità da pesca e previa autorizzazione del comandante del porto.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a. qualora alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 4 del D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. in tutti gli altri casi, salvo diverso e/o più grave illecito o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, lì (documento dotato di marcatura temporale)

FIRMATO

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Francesco PERROTTI

¹ Come modificato con Ordinanza n.93/2025

Stralcio planimetrico allegato all'Ordinanza

